

Polizza Decennale Postuma

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “Decennale Postuma”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La Decennale Postuma è la Polizza che il costruttore di un immobile è tenuto a stipulare a beneficio dell'acquirente per eventuali difetti di costruzione e danni arrecati ai Terzi.



Che cosa è assicurato?

Sezione Opera

- ✓ Danni materiali e diretti all'opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da uno dei seguenti eventi purché derivanti da difetto di costruzione:

- rovina totale dell'opera
- rovina e gravi difetti di parti dell'opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera
- certo ed attuale pericolo di rovina dell'opera o delle dinanzi indicate parti di essa
- rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti

- ✓ Spese demolizione e sgombero dei residui del sinistro. (opzionale)

Responsabilità Civile verso Terzi

- ✓ Danni involontariamente cagionati a Terzi in relazione ad un sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza



Che cosa non è assicurato?

Sezione Opere

- * Danni da vizi dell'opera o vizi occulti
- * Danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente
- * Danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo definitivo.
- * Danni indiretti o consequenziali.
- * Danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici,
- * Danni di difettosa impermeabilizzazione o di insonorizzazione.
- * Danni da difetti, anche gravi, che non compromettano la stabilità dell'opera.
- * Danni derivanti da normale assestamento.
- * Danni causati da incendio, esplosione, scoppio, Danni da terremoto, maremoto, alluvione, inondazione e altri simili eventi naturali
- * Danni da guerra, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o di sabotaggio, di occupazione militare,
- * Danni da radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- * Danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato

Sezione Responsabilità Civile

- * Danni alle cose assicurate o assicurabili con la Sezione Opera
- * Danni da interruzione di attività
- * Danni derivanti da polvere e da inquinamento
- * Responsabilità extracontrattuale
- * Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati
- * Multe, ammende, spese di giustizia penale



Ci sono limiti di copertura?

- ! Controllo tecnico obbligatorio per la somma assicurata in Sezione Opere oltre € 2.000.000,00.
- ! Il contratto prevede una franchigia frontale e le singole garanzie opzionali possono prevedere scoperti e limiti di indennizzo/risarcimento.
- ! La garanzia Opera è nella forma a valore intero e pertanto soggetta all'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Per l'elenco completo vedi l'allegato.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre i fabbricati ubicati in Italia, Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- In caso di sinistro si deve fare la denuncia scritta entro tre giorni da quando si è venuti a conoscenza del danno ed attivarsi per limitare lo stesso.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato con le seguenti modalità: 20% all'atto di stipulazione della polizza e il restante 80% al termine dei lavori di costruzione.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuto il pagamento del premio e in nessun caso prima della data risultante dal certificato definitivo di collaudo con esito positivo dell'opera o, in alternativa, dalla data risultante dal certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili.

La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dalla data risultante dai certificati suddetti.



Come posso disdire la polizza?

La Polizza si intende annullata alla sua naturale scadenza.

Assicurazione Decennale postuma

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Bene Assicurazioni S.p.A.
Prodotto "Decennale Postuma"

Data di realizzazione: 1/1/2019

Il presente documento pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni sulla Società e sulla sua situazione patrimoniale

Bene Assicurazioni S.p.A. sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano; tel.02.892.973; sito internet: www.bene.it; e-mail: info@bene.it; PEC: beneassicurazioni@legalmail.it; impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180
Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054.

Il patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, ammonta a 12,6 milioni di euro, di cui 11,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 1,6 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. Nel corso del secondo trimestre 2018 si è conclusa l'operazione di aumento del capitale sociale per un importo complessivo di 5 milioni di euro. Pertanto, ad oggi il capitale sociale della Società ammonta a 16 milioni di euro.

Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 4,5 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 3,7 milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 6,3 milioni di euro e a 5,6 milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è quindi pari a 140,1%. Informazioni di dettaglio sono reperibili all'interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia www.bene.it/solvency

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati all'opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da uno dei seguenti eventi purché derivanti da difetto di costruzione:

- rovina totale dell'opera;
- rovina e gravi difetti di parti dell'opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera;
- certo ed attuale pericolo di rovina dell'opera o delle dianzi indicate parti di essa;
- rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Spese demolizione e sgombero	In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, al più vicino idoneo posto di raccolta o di scarico, i residui del sinistro dell'opera, sino alla concorrenza massima dell'importo indicato in polizza.
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti in polizza per la presente estensione di garanzia, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione come danno materiale e diretto. Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonchè qualsiasi altro parente od affine con lui convivente b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); La presente garanzia non comprende: a) i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, nonchè a mancato godimento di beni; b) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta di cui all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione; c) i danni da polvere e da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonchè da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. d) le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e) multe, ammende, spese di giustizia penale f) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	In Aggiunta a quanto previsto nel D.I.P.
	La Società non è obbligata per: • vizi comunque noti al Contraente ovvero all'Assicurato, prima della decorrenza della presente assicurazione; • danni cagionati o agevolati da dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente ovvero all'Assicurato, devono rispondere; • interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione; • danni causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni; • danni causati da fulmine, caduta di aerei. Del pari non è obbligata per i danni causati da: • eruzione vulcanica, • verificatisi in conseguenza di insurrezione, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

 Ci sono limiti di copertura?
L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia: - che l'opera sia stata realizzata a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali; - che l'opera stessa sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato in polizza; - che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalla legge; - che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti che formano parte integrante della polizza: il certificato definitivo di collaudo con esito positivo e il certificato di accettazione dell'opera, entrambi sottoscritti dal Committente o, in alternativa, il certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Tutti i sinistri all'opera devono essere denunciati per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato alla Società, entro i 3 giorni successivi al sinistro o al momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C. Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, ricorra per giustificare l'ammontare del danno a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal sinistro, decade dal diritto al risarcimento.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese Non prevista.
	Prescrizione Così come previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile: il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell'Assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sulla valutazione e quotazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenti, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 C.C. Il Contraente o l'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne notizia alla Società e rimettere al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato previa detrazione degli importi per franchigia e scoperto indicati in polizza, a fronte di una quietanza, redatta dalla Società e sottoscritta dall'Assicurato, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo. L'importo da corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione dell'opera al momento del sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d'uso della stessa. A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro 1 anno dalla data del sinistro, la Società provvederà a versare all'Assicurato il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato a norma dell'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Determinazione del danno" punto b), e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per tutto il periodo dell'assicurazione.
Rimborso	Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'Art. 1469 bis C.C., possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Il contratto è stipulato per la durata e con la decorrenza fissate in polizza. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento del premio e in nessun caso prima della data risultante dal certificato definitivo di collaudo con esito positivo dell'opera o, in alternativa, dalla data risultante dal certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili. Il premio deve essere pagato alla Società. La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dalla data risultante dai certificati suddetti.
Sospensione	Non prevista



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto.
Risoluzione	Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza.



A chi è rivolto questo prodotto?

A tutte le imprese di costruzione che si vogliono garantire per l'eventuale rovina di parti dell'opera realizzata, destinate per propria natura a lunga durata, per dieci anni dalla data di realizzazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: 21,81 % del premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	SERVIZIO RECLAMI Mail: reclami@bene.it Posta Ordinaria: Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano
ALL'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi dal nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. Due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo. Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	NON Previsti.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.